



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2018, il giorno 07, del mese di Febbraio alle ore 12:15, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 2538/2018 DECRETO N. 11

COMUNE DI CESENA. "VARIANTE AL P.R.G. 2000 - N. 2/2017 - OPERE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE, ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 47 DEL 29/06/2017 AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA L.R. N.20/2000 E SS.MM.II. E DELL'ART.15 DELLA L.R. N.47/78 E SS.MM.II.". ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E SS.MM.II. IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI DI PIANO CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEGLI ASPETTI FISICI DEL TERRITORIO - FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, C.5 DELLA L.R. 47/1978 E SS.MM.II. - DECISIONE IN MERITO ALL'ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.LGS.152/2006 E SS.MM.II.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale

Vista la Variante urbanistica al vigente PRG del Comune di Cesena, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/06/2017, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., denominata Variante al PRG 2000 – 2/2017, trasmessa a questa Amministrazione provinciale in data 28/07/2017 e assunta al prot. n.20112 in medesima data (Fascicolo n. 2017/07.04.01/23);

Premesso che il Comune di Cesena è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. con deliberazioni n. 55283/348 del 29/07/2003, n. 22633/95 del 29/03/2005 e n. 165/41709 del 08/05/2007 e successive Varianti speciali;

Preso atto che la Variante, adottata ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., con le procedure di cui all'art. 21 della L.R. n. 47/78 e ss.mm.ii., è costituita dai seguenti elaborati:

- Allegato A - Relazione;
- Allegato B - Norme di Attuazione PS1 – Stralcio dell'art. 51.04 e 55;
- Allegato C - Allegati normativi PS1 – Stralcio A11;
- Allegato D - Stralcio cartografico delle Tavole dei Sistemi PS 2.1 - Stato Vigente e Stato Modificato;
- Allegato E - Stralcio cartografico delle Tavole dei Sistemi PS 2.6 - Stato Vigente e Stato Modificato;
- Allegato F - Elenco proprietari delle aree interessate da apposizione di vincolo espropriativo (ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. n. 37/2002 e ss.mm.ii.);
- Allegato G – Rapporto preliminare di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- Allegato H – Relazione Geologica;

Richiamato quanto segue:

- le procedure di esproprio sono regolate dal D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii nonché dalla Legge Regionale 37/2002 e ss.mm.ii.; il vincolo espropriativo può essere apposto anche con varianti urbanistiche specifiche;
- sulle Varianti al P.R.G. la Giunta Provinciale formula, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e ss.mm.ii., osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- la Provincia esprime, nell'ambito della formulazione delle osservazioni, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 ed all'art. 13 della L. 64/74;
- in base all'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., lo strumento in oggetto è sottoposto alla “verifica di assoggettabilità” a VAS ; pertanto, contestualmente all'invio della Variante in oggetto, il Comune ha trasmesso alla scrivente Amministrazione anche il Rapporto ambientale preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008;
- ai sensi del comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Comune e Provincia, rispettivamente in qualità di autorità procedente ed autorità competente, hanno individuato i soggetti competenti in materia ambientale, in AUSL di Cesena, ARPA sezione Forlì Cesena, Consorzio di Bonifica della Romagna e Servizio Area Romagna della Regione Emilia Romagna;
- la Provincia, in quanto autorità competente, decide in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'art. 1 della L.R. 9/2008;

Dato atto che, in relazione al presente procedimento di Variante:

- con nota registrata al prot. prov.le n. 2017/21754 del 25/08/2017, questa Provincia ha richiesto chiarimenti ed integrazioni documentali ;
- il Comune di Cesena ha trasmesso le integrazioni documentali e convenuto sull'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai fini della valutazione ambientale (assunte al prot. prov.le n. 31529 del 12/12/2017); con medesima nota il Comune ha trasmesso il parere di ARPAE e AUSL sulla variante urbanistica;

Esaminati, attraverso la documentazione trasmessa ed integrata, i contenuti della presente Variante, di cui si riferisce sinteticamente di seguito:

La variazione delle previsioni insediative proposta con il procedimento urbanistico in oggetto riguarda l'apposizione o riapposizione di vincoli preordinati all'esproprio, l'inserimento di previsioni attinenti la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse e alcune rettifiche cartografiche dovute ad imprecisioni rappresentative e recepimento di prescrizioni sovraordinate.

La tabella che segue descrive sinteticamente le modifiche proposte:

N.	Elaborato	Localizzazione	Variazione
1	PS 2.1.13	Quartiere Oltre Savio Borgo Paglia	Riapposizione vincolo espropriativo per la realizzazione della rotonda fra l'intersezione della Via Romea e lo svincolo della E 45.
2	PS 2.1.9 Piano servizi Art. 51 NdA	Quartiere Centro Urbano Area ex zuccherificio	Modifica di destinazione urbanistica da tessuto polifunzionale (art. 39 delle NdA del PRG) e servizi di quartiere (art. 56 delle NdA del PRG) a Servizi di interesse sovra comunale – Attrezzature universitarie (art. 55 delle NdA del PRG) e modifica dell'art. 51.04
3	Norne di Attuazione	Quartiere Cesuola Ex Discarica Rio Eremo	Inserimento all'art. 55"Area della ex discarica di Rio Eremo" della seguente prescrizione: "Nel caso in cui si verificasse un cambiamento della destinazione d'uso dell'area che comporti l'applicazione di limiti di accettabilità più restrittivi, dovrà essere verificato l'eventuale superamento della Concentrazione Soglia di Contaminazione definita dalla Tabella 1, Colonna A, dell'Allegato 5 al Titolo V – Parte Quarta D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In tale ipotesi si dovrà dare seguito a quanto stabilito dall'art. 242 e seguenti dello stesso decreto legislativo".
4	PS 2.1.4	Quartiere Dismano San Cristoforo	Declassificazione della Vicinale Palazzina a San Cristoforo: da infrastruttura per la viabilità a territorio rurale.
5	PS 2.1.9	Quartiere Cervese Sud S. Egidio	Rettifica cartografica inerente l'esatta localizzazione delle aree private e pubbliche inerenti al PUA attuato a S. Egidio in adiacenza della Via Cafiero.
6	PS 2.1.9 All.A11	Quartiere Oltresavio Via Pontescolle	Permesso di costruire con prescrizione, un lotto di edifici nel verde (art. 38 bis delle NdA del PRG) realizzazione e cessione gratuita di parcheggio pubblico lungo via Pontescolle, cessione area verde pubblico all'interno del parco ippodromo.
7	PS 2.1.17 All.A11	Quartiere Vallesavio San Carlo	Modifica di destinazione urbanistica di un'area lungo la via vicinale Monte Granello a S.Carlo da ambito rurale a servizi religiosi all'interno di un permesso di costruire con prescrizione che ne limiti l'uso a parcheggi privati ad uso pubblico ed all'allargamento stradale.

8	PS 2.1.10 Piano Servizi	Quartiere Fiorenzuola Case Finali	Modifica di destinazione urbanistica di un area in loc. Piazzale Fracassi da Servizi sovra comunali parcheggio pubblico ad attrezzature tecnologiche, rettifica della destinazione sul perimetro dell'area di proprietà.
9	PS 2.1.9	Quartiere Fiorenzuola Via Venezia Giulia	Modifica di destinazione urbanistica da villa e giardini (art. 38 NdA) a parcheggi pubblici.
10	PS 2.1.15	Quartiere Fiorenzuola Via Madonna dell'Olivio	Riapposizione vincolo espropriativo per incrocio fra Via Madonna dell'Olivio e strade di accesso all'area di trasformazione 08/01 AT3-AT5 e 08/02 AT3.
11	PS 2.1.10 All.A11	Quartiere al Mare Ponte Pietra	Modifica di destinazione urbanistica da ville e giardini (art. 38 delle NdA) a parcheggi pubblici e specialistici (art. 56 delle NdA) all'interno di un permesso di costruire con prescrizione congiuntamente al tessuto polifunzionale contiguo.

Esaminati i contenuti del Rapporto preliminare finalizzato alla Verifica di assoggettabilità a V.A.S.:

Il Rapporto preliminare è stato elaborato con la finalità di fornire elementi di conoscenza, indispensabili alla formulazione del giudizio di verifica, esaminando nel dettaglio le variazioni introdotte al PRG 2000 dalla Variante in oggetto attraverso una valutazione dei possibili e prevedibili effetti da queste indotte sulle principali componenti ambientali/territoriali, con specifico riferimento alla presenza di elementi di fragilità e consistenza delle pressioni indotte dai mutati usi e destinazioni delle singole previsioni urbanistiche sul sistema ambientale e territoriale e rispetto ai quali queste si rapportano in modo diretto. L'esame è stato condotto attraverso il confronto tra gli scenari ante e post variante, definendo, se necessario, le condizioni di sostenibilità che subordinano l'attuazione delle previsioni così come modificate dalla presente Variante 2/2017.

Le analisi condotte hanno evidenziato un carico molto limitato delle previsioni introdotte dalla presente Variante; Ciò, nonostante la strumentazione urbanistica generale del Comune di Cesena sia stata formata in periodo antecedente il regime di applicazione della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. delineando una limitatezza dell'impianto urbanistico in termini di contenuti organicamente sistemizzati del quadro conoscitivo, della descrizione e valutazione dei potenziali impatti delle scelte operate e delle relative misure di mitigazione e/o compensazione nonché degli scenari di riferimento a cui rapportare gli effetti e la portata sui sistemi ambientali e territoriali delle nuove previsioni in variante allo strumento generale disposte dalla presente variante.

In conclusione nel Rapporto preliminare si afferma che le previsioni introdotte dalla Variante 2/2017 non presagiscono condizioni di impatto o elementi di significativa alterazione sulle componenti ambientali e dei valori paesaggistici dei luoghi dove si calano. Ciò è verosimile, da un lato, per la ridotta incisività delle previsioni stesse, localizzate su tessuti già urbanizzati, ovvero al margine del territorio urbanizzato e/o edificato, parte dei quali già pienamente conformati, seppure per taluni di questi ad usi e destinazioni diverse, dalla previgente strumentazione urbanistica, e, dall'altro, dalla mancata sovrapposizione, o prossimità, delle stesse su ambiti contrassegnati da evidenti e tutelate emergenze ambientali e/o paesaggistiche.

Verificato l'iter amministrativo:

lo strumento urbanistico in oggetto, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 29/06/2017, secondo le procedure di cui all'art. 15 della L.R. 47/1978, risulta corretto e regolare sotto il profilo amministrativo. Il Comune ha dichiarato altresì l'avvenuta comunicazione della Variante, in data 27/07/2017, alle seguenti autorità militari:

- Comando 1^ Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio – Milano;
- Comando VI Reparto Infrastrutture – Ufficio Demanio e Servitù Militari – Bologna;

Verificata la completezza degli atti:

la Variante in oggetto risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria:

- è stata prodotta la dichiarazione del Dirigente del Settore Programmazione Urbanistica del Comune di Cesena (nota PGN. 2017/URB_PRG/000003 in data 27/07/2017) attestante che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non interessa aree:
 - di cui al titolo IV della legge n. 445 del 09.07.1908 inerente il “Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede”;
 - sottoposte al regime di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 ad oggetto “Vincolo per scopi idrogeologici”;
 - comprese nella zona territoriale omogenea A di cui al D.M. 1444/1968;

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 14, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.:

- che le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- che siano assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.;
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.;
 - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Verificata l'acquisizione del parere di legge ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25.11.2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori che si riporta così come espresso Prot. STR. URB. -(E). n. 50/2017 Rif ARPA PGFC n. 15241/017 (allegato alla nota inviata dal Comune in atti al prot. prov.le n. 31529 del 12/12/2017):

Parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

Variante 08

- 1) *l'area andrà recintata;*
- 2) *i piazzali oggetto di attività dovranno essere dotati di raccolta e trattamento delle acque meteoriche. In sede di permesso a costruire, in base all'effettiva attività svolta, sarà valutata la necessità del trattamento delle intere acque di dilavamentoo solamente delle acque di prima pioggia;*
- 3) *il movimento dei veicoli, sia di piccole e grandi dimensioni, da e per l'area non dovranno avvenire lungo la Via Stradivari, questo al fine di creare meno impatti alle abitazioni;*
- 4) *al momento del permesso a costruire e/o dei procedimenti autorizzativi andrà valutata la rumorosità dell'attività e delle azioni svolte nell'area nei confronti delle abitazioni presenti lungo gli itinerari di accesso e sul lato Nord-Est. In particolare andrà studiato: il traffico indotto, gli orari di esercizio, le attrezzature usate, il limite assoluto e differenziale, nonché la presenza di componenti tonali ed impulsive;*
- 5) *andrà posta particolare attenzione alla gestione delle attività svolte, che, da come relazionato si valutano di non modesta dimensione e si ritengono delle vere e proprie operazioni di movimentazione dei rifiuti. Pertanto, indipendentemente dal regime normativo e autorizzatorio a cui dovranno conformarsi, la gestione dovrà assoggettarsi alle seguenti prescrizioni:*
 - *andrà redatto un manuale di gestione delle operazioni da svolgere. Tale documento andrà dettagliato, sulla base di quanto effettivamente verrà svolto, al momento del*

permesso a costruire e/o dei procedimenti autorizzativi;

- *negli orari di apertura e/o di conferimento l'area dovrà essere presidiata da un addetto, opportunamente formato, che sovrintenda alle operazioni.*

Variante II

Visto lo schema planimetrico di sistemazione dell'area (parcheggi) si esprime parere favorevole alla condizione che il progetto definitivo ricalchi lo schema suddetto.

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 103517 del 10.12.2015;
- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del D.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” approvata con Delibera di GR n. 2112 del 5 Dicembre 2016;

CONSIDERATO

A) ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008, IN MERITO ALLA COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI PIANO CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LOCALE DEGLI ASPETTI FISICI DEL TERRITORIO.

Delle diverse proposte di variante, solo 2 risultano rilevanti ai fini di una valutazione degli aspetti geologici e idrogeologici: la Variante 06 (Via Pontescolle) e la 07 (Parcheggio S. Carlo). Per entrambe è stata elaborata una relazione geologica, illustrante le principali caratteristiche geomorfologiche, che ne ha verificato la preliminare fattibilità alle previste trasformazioni urbanistiche.

La Variante 06 non viene valutata, in quanto non è stata ritenuta ammissibile dal punto di vista urbanistico e procedurale.

In merito alla previsione n. 07, questa è ubicata lungo il fondovalle del Fiume Savio, su terreni alluvionali terrazzati intermedi del 3°- 4° ordine, ad una quota di circa 77 metri s.l.m., con morfologia sub-pianeggiante.

Nell'area non sono state effettuate prove dirette in sito, ma il geologo incaricato ha ritenuto sufficiente, visto il contesto geologico piuttosto semplice e il tipo di opera in progetto (parcheggio, senza opere in elevazione), estrapolare i risultati di prove di archivio, disponibili e realizzate nelle immediate vicinanze. Queste prove mostrano la presenza di un materasso alluvionale di circa 5 metri di spessore, con ghiaie alla base ed in superficie litologie fini, limoso argillose, in appoggio sul substrato, costituito dalla Formazione Marnoso - arenacea. In questa fase preliminare, non sono state rilevate problematiche di tipo geologico, idrogeologico o sismico.

Il servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenuti nella relazione geologica, esprime **parere favorevole** nei confronti dei contenuti della Variante, **con esclusione dell'area n. 06**, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DELLA L.R. 47/78 E SS.MM.II.

La Variante riguarda principalmente opere infrastrutturali pubbliche e/o di interesse pubblico di modesta entità, ad esclusione della variante 06 che comporta la proposta di nuova edificabilità.

Verificato, sulla base di quanto affermato nella Relazione Tecnica Illustrativa a corredo dalla variante, che:

- le modifiche non incidono in modo significativo sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale:
 - l'incremento residenziale raggiunto ad oggi è pari al 2,85 % inferiore pertanto al 3% previsto dall'art. 15 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii;
 - la variante propone un decremento delle superficie polifunzionale di mq. 987 di SU;
- la variante incide in modo positivo sulla dotazione dei servizi procapite prevedendo un aumento di 0,05 mq di servizi per abitante;

si ritiene di dover formulare le seguenti osservazioni ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii..

Variante n. 06

La Variante propone oltre l'apposizione di alcuni vincoli espropriativi per la realizzazione di opere pubbliche, anche l'inserimento di un nuovo "Permesso di costruire con prescrizione, di un lotto di edifici nel verde (art. 38 bis delle Nda del PRG)" che prevede la contestuale realizzazione e cessione gratuita di parcheggio pubblico lungo via Pontescolle e la cessione di area verde pubblico all'interno del parco ippodromo in località Quartiere Oltresavio; in adiacenza al nuovo premezzo di costruire la variante propone anche il cambio di classificazione d'uso di un edificio da "zona agricola" a "ville e giardini (art. 38 Nda del PRG)"; quest'ultima variazione tuttavia emerge solo dalla cartografia prodotta ma non è chiaramente rinvenibile, ne nella relazione tecnica illustrativa ne tantomeno nella delibera di adozione del procedimento urbanistico in oggetto.

Analizzando la proposta si rileva che le previsioni sopracitate ricadono entrambe, entro le "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" lettera c) "Zone di tutela del paesaggio

fluviale" di cui all'art. 17 delle norme del PTCP. Alla luce di ciò si ritiene di dover specificare quanto segue:

- in primo luogo l'art. 17 delle norme del PTCP al comma 20 dispone:

*Nelle zone di cui al secondo comma lettera c) gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, **limitatamente all'ambito collinare e montano**, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano idoneo inserimento paesaggistico e architettonico.*

Pertanto la modifica proposta non ricadendo all'interno dell'ambito "collinare e montano" non risulta conforme con il sistema della Pianificazione Territoriale.

Si ritiene necessario anche sottolineare come più volte questa Amministrazione, nelle varie interlocuzioni, ha sostenuto che il vincolo di tutela relativo al Paesaggio Fluviale di cui all'art. 17 lettera c) delle NTA del PTCP, potrebbe essere ridefinito sulla base di trasformazione, adattamenti, o anche alterazioni con conseguente compromissione delle caratteristiche proprie dei luoghi da tutelare dovuti nel corso degli anni dagli interventi umani su tale ambiente naturale; tuttavia tale revisione, che coinvolge non solo la Pianificazione territoriale della Provincia (PTCP) ma anche il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR, ad oggi in fase di revisione e/o aggiornamento), deve necessariamente avvenire attraverso l'attivazione di un procedimento di pianificazione strutturale ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e ad oggi sulla base delle nuove disposizioni di cui alla L.R. 24/2017 "Disciplina Regionale sulla Tutela e l'Uso del Territorio"

Si richiamano, inoltre, le disposizioni dell'art. 15, comma 4, lettera c) della L.R. 47/78 e ss.mm.ii. che consentono *la modifica delle previsioni del P.R.G. vigente a condizione che dette varianti:*

- *non prevedano, nell'arco di validità del Piano, incrementi complessivi della nuova capacità insediativa o incrementi delle zone omogenee D maggiori del 3% per i comuni con abitanti teorici superiori a 30.000 abitanti e del 6% per i restanti comuni e garantiscano nel contempo il rispetto delle dotazioni di standard urbanistico previsti dalla legge regionale;*
- *non riguardino zone sottoposte a tutela, ai sensi dell'art. 33 della presente legge;*

Tale disposizione comporta la non conformità di varianti e previsioni che interessino gli ambiti di tutela come definiti dall'art. 33 della stessa legge regionale, evidenziando che è già dall'anno 1999 le stesse aree tutelate sono state recepite, dettagliate e rappresentate nella zonizzazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Il principio, successivamente, è stato ripreso e ribadito anche all'interno dell'art. 41 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. che, al comma 4 stabilisce: *"Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere altresì adottate ..., con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purché conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge. (omissis....)."*

B.1) Alla luce delle considerazioni illustrate si ritiene l'inserimento di edifici nel verde (art. 38 bis delle Nda del PRG)" di cui alla modifica 06 della Relazione Illustrativa, non conforme in relazione sia agli aspetti procedurali definiti in seno all'art. 15, comma 4, della Legge Regionale 47/78 e ss.mm.ii. ed all'art. 41, comma 4, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii, sia a quelli della pianificazione sovraordinata art. 17, comma 20, delle norme del PTCP, e art. 17, comma 12 delle norme del PTPR ; conseguentemente si chiede all'Amministrazione comunale di stralciare la modifica proposta dal procedimento in oggetto.

Variante n. 08

B.2) Posto che la modifica proposta ricade all'interno della tavola 5A "Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi" ricade in "aree non disponibili per la localizzazione di impianti di smaltimento o recupero rifiuti" colore giallo così come definito dall'art. 6 comma 2.(P) delle norme del P.P.G.R. della Provincia di Forlì – Cesena (approvato con delibera Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30/07/2007) **si ritiene necessario che le attività ammesse previste in tali zone non si configurino come "Impianti per la gestione o il recupero dei rifiuti" ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. nonché della delibera di Giunta Regionale n. 1620/2001 e ss.mm.ii.**

C) DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 4/2008 E SS.MM.II..

Dato atto che:

- ai fini di un confronto sul proposto esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante in oggetto, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in data 24/01/2018 con comunicazione prot. prov.le n. 2018/1892 è stata inoltrata all'Amministrazione Comunale la bozza conclusiva del riferimento da sottoporre al Presidente dell'Amministrazione Provinciale;
- il Comune di Cesena ha risposto al confronto sulla bozza inviata, con nota pervenuta il 31/01/2018 acquisita agli atti con prot. prov. n. 2018/2517 condividendo gli esiti della proposta;

Atteso che:

- in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:

- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena (A.U.S.L.) Dipartimento Sanità Pubblica;
- Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Servizio Area Romagna della Regione Emilia-Romagna ;
- il Comune ha trasmesso a tali Enti il "Rapporto ambientale preliminare";
- A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì – Cesena congiuntamente ad AUSL con nota PGFC Arpae 2995 del 01/03/2017 hanno espresso il seguente parere (nota acquisita agli atti con prot. prov.le n. 31769 del 14/12/2017:
Si ritiene che la variante proposta non debba essere assoggetta a valutazione ambientale strategica alle condizioni ed osservazioni espresse nella Conferenza dei Servizi del 06/09/2017, nel parere di questa Sezione PGFC del 05/09/2017 e nel parere congiunto Arpae e Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena dell'Az USL della Romagna di cui alla commissione strumenti urbanistici del 14/11/2017.
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso:
 - nota acquisita al prot. Prov.le n. 26440 del 16/10/2017 tenuto conto delle precisazioni effettuate in merito a ciascuna opera e ai pareri già rilasciati sui precedenti piani attuativi, esprime il seguente parere: *"Per quanto sopra esposto, con la presente si ritiene l per quanto di competenza che gli interventi non siano da assoggettare alla Valutazione ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 4/2008."*;
 - nota acquisita al prot. Prov.le n. 26749 del 18/10/2017, esprime il seguente parere . *"Si dichiara che per quanto di competenza non ci risultano essere interferenze con le condotte irrigue esistenti."*
- Il Servizio Area Romagna con nota acquisita agli atti al prot. Prov.le n. 25472 del 04/10/2017 ha espresso il seguente parere:

- avendo esaminato l'elaborato "*Allegato G – Rapporto preliminare di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica*" allegato alla suddetta nota si comunica che:
 - nelle proposte di Variante non sono state riscontrate interferenze con le materie di competenza di questo Servizio;
 - verificato che alcune proposte ricadono nelle aree mappate art. 4 e art. 6 del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli" (PSAI), si evidenzia la necessità del rispetto delle norme in esso previste.

Dato atto che la "Valutazione ambientale" deve comunque ritenersi subordinata alla piena conformità urbanistica, per le considerazioni espresse al punto B.1) si precisa che la seguente decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii si riferisce esclusivamente alle modifiche di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 descritte nella Relazione di variante.

Esaminato quanto individuato e descritto nel *rapporto ambientale preliminare*, si ritiene che i contenuti della variante in oggetto non siano tali da prefigurare impatti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni:

C.1) A seguito della DGR 201/2016 "Approvazione della direttiva concernente *Indirizzi territoriali dell'Emilia Romagna per i servizi idrici ed i rifiuti ed agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane*" la Regione ha stabilito che, al fine del rilascio dell'espressione della Valutazione ambientale dei Piani, il Gestore del Servizio Idrico integrato ATERSIR esprime il proprio parere sul Piano quale soggetto competente in materia ambientale a seguito della presentazione di specifica verifica di conformità agli indirizzi contenuti nella direttiva citata; **si ritiene pertanto necessario prima dell'approvazione della presente Variante adempiere a tale disposizione regionale;**

C.2) Inoltre ritenute condivisibili le valutazioni espresse dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, come sopra riportate, **si ritiene necessario che all'Amministrazione comunale recepire tutte le prescrizioni formulate dagli enti competenti in materia ambientale (AUSL, ARPAE, Consorzio di Bonifica della Romagna e Servizio Area Romagna).**

Pertanto, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, si ritiene **che le modifiche legittimamente conformabili della Variante in oggetto possano essere escluse, dalla procedura di V.A.S.** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., in quanto non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

Richiamate le premesse narrative;

Verificato l'iter amministrativo e la completezza degli atti:

la Variante in oggetto, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29 giugno 2017 secondo le procedure di cui all'art. 15 comma 4 lettera c) della L.R. 47/78 e ss.mm.ii., risulta completa di tutti gli elementi costitutivi ed i pareri la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria.

Dato atto che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al Responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

Dato atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l’ art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Cesena di assumere le proprie decisioni e proseguire celermente la propria azione pianificatoria;

DECRETA

1. **di esprimere sulla “Variante al P.R.G. 2000 – n. 2/2017 - Opere pubbliche e di pubblico interesse, adottata con delibera di C.C. n. 47 del 29/06/2017 ai sensi dell’art.41 della L.R. n.20/2000 e ss.mm.ii. e dell’art.15 della L.R. n.47/78 e ss.mm.ii.” parere favorevole ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008 e ss.mm.ii. sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con esclusione della previsione n. 06;**
2. **di formulare sulla suddetta variante e osservazioni ai sensi dell’art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. di cui ai punti da B.1) a B.2) espresse nella sezione B) della soprastante parte narrativa;**
3. **di escludere i contenuti della Variante in oggetto dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le prescrizioni di cui ai punti da C.1) a C.2) espresse nella sezione C) della soprastante parte narrativa**
4. **di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale di questa Provincia ed al Comune di Cesena per il seguito di competenza.**

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato **immediatamente eseguibile** e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Decreto prot. n. 2538 del 31/01/18)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

Il sottoscritto Ing. Stefano Rastelli Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:

S. Rastelli

La sottoscritta Alessandra Guidazzi – Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:

A. Guidazzi

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 31/01/2018

IL DIRIGENTE/
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

S. Rastelli
IL DIRIGENTE

Ing. Stefano Rastelli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 1/2/18

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Mauro Maradi

Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA